

COMUNE DI MENCONICO

REGOLAMENTO PER LA STIPULA E GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO, DI AMICIZIA E DI FRATELLANZA

* * * * *

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento è finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad un'azione comune per la pace, solidarietà, l'incontro fra i popoli e a sviluppare le relazioni con realtà territoriali, che, per le particolari caratteristiche geografiche, politiche, sociali, economiche e culturali, rendono opportuna l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato, ispirato allo scambio come elemento di crescita, al sostegno per l'autentica libertà dei popoli, alla salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

Art. 2 - Gemellaggi

Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, religiosi, sociali, politici, economici con costante riferimento ad un'azione comune per la pace, la solidarietà e l'incontro fra i popoli.

Nuovi gemellaggi sono ammessi solo con città nelle cui nazioni non siano stipulati altri gemellaggi.

Art. 3 - Patto di Amicizia

Il Patto di Amicizia costituisce atto formale che prefigura una particolare continuità di rapporti preparatori al Gemellaggio, oppure la definitività di relazioni con città con cui non è possibile o non viene valutato opportuno procedere al Gemellaggio.

Art. 4 - Patto di Fratellanza

Il Patto di Fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche geografiche, sociali e culturali rendono opportuno l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato, con particolare riferimento a progetti di collaborazione, scambio e conoscenza tra più di due città o altri enti territoriali, anche appartenenti alla Repubblica italiana.

ART. 5 - Caratteristiche della città gemella

Il Gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili a Menconico, per posizione nella rispettiva nazione, con particolare riferimento alla vocazione culturale, commerciale, di apertura internazionale.

ART. 6 - Procedura di approvazione, conferma, revoca.

Il Consiglio Comunale motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio, Patto di Amicizia e Fratellanza i fondamenti della stipula dell'atto.

Ogni Patto di Gemellaggio deve essere confermato con deliberazione dalla Giunta Comunale, ogni 10 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.

I Patti di Amicizia e di Fratellanza sono approvati dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione e confermati con deliberazione di Giunta Comunale ogni 3 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.

I Patti di Gemellaggio, i Patti di Amicizia e di Fratellanza non confermati entro tre mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti per il Comune di Menconico. Il Consiglio Comunale si riserva il diritto di revocare i Gemellaggi ed i Patti di Amicizia e Fratellanza nel caso che nelle realtà territoriali si verificano gravi atti di violenza alla persona, con il conseguente disconoscimento dei diritti umani o gravi conflitti in atto.

I provvedimenti di revoca esplicita di tali accordi sono ratificati dal Consiglio Comunale, con adeguata motivazione e confermati con deliberazione della Giunta comunale.

ART. 7 - Validità dei patti

Gli effetti dei Patti di Gemellaggio, dei Patti di Amicizia e Fratellanza sono prodotti dal momento della sottoscrizione reciproca da parte dei Sindaci dei territori interessati o loro rappresentanti.

Il Sindaco del Comune di Menconico può stipulare i Patti dopo l'esecutività della delibera del Consiglio Comunale, previo nulla osta, a norma di legge, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Esteri.

Art. 8 - Attività

Il Comune sviluppa i Gemellaggi, i Patti di Amicizia e i Patti di Fratellanza, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città. Promuove la conoscenza della città reciprocamente legata, favorisce le relazioni fra i cittadini, in particolare tra i giovani.

Art. 9 - Spese ed entrate per i Patti di Gemellaggio, i Patti di Amicizia, i Patti di Fratellanza

Il bilancio del Comune può prevedere specifico capitolo per la previsione di spese ed entrate che l'Amministrazione sviluppa costantemente attraverso fondi propri, sponsorizzazioni, promozione di mostre, attività culturali, iniziative espositive, finanziamenti europei, nazionali, regionali e provinciali.

Art. 10 - Comitato gemellaggi

Il Comitato gemellaggi ha il compito, tramite la stipula di patti di gemellaggio, di amicizia o di fratellanza, di:

- programmare e organizzare, sentito il parere dell'Amministrazione, le iniziative di scambio concordate con le città gemellate;

- coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di gemellaggio promosse dal Comune con Enti territoriali di altri paesi sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali e scuole che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, scolastico, sportivo, ecc.
- valutare la possibilità di costituire nuovi rapporti di gemellaggio, amicizia e fratellanza formulando proposte al Consiglio comunale;
- collaborare alle diverse manifestazioni e iniziative aventi finalità di promozione dell'economia e del turismo, di carattere culturale, ricreativo, di svago e del tempo libero promosse sul territorio comunale anche da altri Enti e/o associazioni;
- proporre la composizione delle delegazioni, che di volta in volta, si recheranno nei paesi interessati anche per partecipare alle cerimonie
- tenere e aggiornare il Registro dei volontari dei Gemellaggi.

Art. 11 - Istituzione e composizione del Comitato gemellaggi

Il Comitato è istituito con delibera del Consiglio comunale. Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale, che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Il Comitato è composto da tre membri, eletti dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco, nel rispetto dell'equa rappresentanza di genere. Il Sindaco formula la proposta tenendo conto delle competenze e sensibilità in materia e previa consultazione dei capigruppo consiliari e dell'associazionismo economico (sindacati dei lavoratori e degli imprenditori) sociale, culturale e sportivo.

Il Comitato provvede alla nomina al suo interno di un presidente e di un vice presidente. Nessun compenso potrà essere attribuito ai membri del Comitato, all'infuori del rimborso delle spese vive e debitamente documentate sostenute per le iniziative realizzate nell'esclusivo interesse dell'Ente e per le funzioni attribuite.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 12 - Durata e decadenza

Il Comitato rimane in carica per la durata del mandato del Sindaco e sarà rinnovato all'inizio di ciascun mandato. In ogni caso i componenti del Comitato esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti. Il comitato di gemellaggio decade con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha nominato o per motivata decisione della Giunta Comunale.

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività restano di proprietà dell'Amministrazione comunale a cui vengono restituiti in caso di scioglimento del Comitato stesso.

La decadenza dei singoli componenti il Comitato avverrà: a) per dimissioni; b) per ripetute assenze non giustificate (più di 3 consecutive); c) per la richiesta della totalità degli altri membri del Comitato. Essa sarà comunicata dal Comitato stesso al Consiglio comunale, che provvederà alla sostituzione del componente decaduto nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento.

Art. 13 - Funzionamento del Comitato

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 ottobre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo, ed entro il 15 aprile, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la maggioranza dei membri. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chieda 2/3 componenti.

Le convocazioni del Comitato, con l'ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione. Per motivate ragioni di urgenza esse potranno però essere convocate senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato agli atti dell'ufficio comunale competente. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita.

Art. 14 - Funzioni del Presidente del Comitato

Al presidente spetta:

- convocare e presiedere le riunioni del Comitato fissandone l'ordine del giorno;
- convocare un'assemblea aperta a tutti i cittadini e a tutte le associazioni, categorie economiche, sindacali e scuole del territorio, per la presentazione del programma delle iniziative dell'anno successivo a quello di riferimento approvato dal Comitato dei gemellaggi;

- rappresentare personalmente, o per delega al vicepresidente, il Comitato nelle iniziative di gemellaggio;
- vigilare e controllare che i principi e gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento e dal Comitato gemellaggi trovino attuazione.

Art. 15 - Forme di sostegno e collaborazione

Le spese, programmate dal Comitato e occorrenti per il funzionamento e l'espletamento delle attività, verranno sostenute dal Comune, previa approvazione della Giunta comunale e determinazione del responsabile del servizio competente.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre più le proprie attività, potrà giovare di contributi da parte di Enti e di privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata, da stabilire di volta in volta.

L'Amministrazione comunale si impegna a sostenere l'attività del Comitato attraverso le strutture, le attrezzature e i servizi di cui può disporre previa specifiche richieste che dovranno comunque essere concordate fra le parti. L'organizzazione e il coordinamento delle attività relative ai gemellaggi e agli scambi internazionali resta di competenza del Comitato.

Il Comitato dovrà rendicontare le attività svolte e le spese sostenute attraverso relazione scritta, da comunicarsi al Consiglio Comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.